

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## I COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio  
e dell'interno)

**RIUNIONE DEL 22 DICEMBRE 1949**  
(32ª in sede deliberata)

Presidenza del Presidente **MERLIN UMBERTO**

### Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Norme relative all'ordinamento dell'Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali (I.N.A.D.E.L.) » (N. 747) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag	269, 272, 276
BUBBIO . . . . .		271, 272, 276
MARANI . . . . .		271, 272
TERRACINI . . . . .		271, 275, 277
LODATO . . . . .		276
LOCATELLI . . . . .		276
SACCO . . . . .		277

« Proroga dei trattamenti assistenziali previsti a favore dei profughi nel decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, e sulla legge 1º agosto 1949, n. 453 » (N. 795) (Approvato dalla Camera dei deputati):

RICCIO, relatore . . . . .	278
----------------------------	-----

« Ricostituzione del comune di Caminata in provincia di Piacenza » (N. 348) (Approvato dalla Camera dei deputati):

MINOJA, relatore . . . . .	279
----------------------------	-----

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Baracco, Bergamini, Bisori, Bocconi, Boggiano Pico, Bubbio, Canaletti Gaudenti, Ciccolungo, Coffari, D'Onofrio, Fantoni, Ghidini, Lepore, Locatelli, Lodato, Marani, Menotti, Merlin Umberto, Minoja, Mo'è Salvatore, Riccio, Rizzo Domenico, Ruini, Sacco, Sanna Randaccio e Terracini.

### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme relative all'ordinamento dell'Istituto nazionale di assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.) » (N. 747) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme relative all'ordinamento dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.) ».

Avevo incaricato il collega Raffener di fare la relazione ma, essendosi egli trovato nella necessità assoluta di allontanarsi da Roma, approfitterò degli elementi che mi ha fatto pervenire per riferire io stesso alla Commissione.

Come voi sapete, l'I.N.A.D.E.L. provvede a dare assistenza sanitaria e di altro genere a tutti i dipendenti dei comuni e delle provincie di ruolo e non di ruolo. Queste forme di assistenza sono divenute, soprattutto in questo dopo guerra, sempre più costose: basterà pensare all'aumento, delle spese per i medici e per le medicine e confrontare quello che si spendeva nel 1945 e quello che si spende oggi per non avere dubbi di sorta sul fatto che il bilan-

cio dell'Istituto deve essersi sempre più ingrossato, fino a giungere a cifre iperboliche: si è provveduto ad aumentare i contributi all'Istituto ma si è contemporaneamente incrementata l'attività assistenziale, per cui, come risultato attuale e vorrei dire finale, almeno alla data di oggi, ci sono 325.000 iscritti da assistere. Naturalmente questo contributo è per metà a carico degli impiegati e per metà a carico degli enti locali. Con i contributi, in base alla vecchia legge, l'Istituto realizza ogni anno tre miliardi e 600 milioni ma per poter giungere a un bilancio in pareggio ne occorrebbero il doppio, e precisamente sette miliardi e 200 milioni. La Cassa depositi e prestiti, la quale funziona da cassiere di questo Istituto, con una lettera del 12 dicembre 1949 avvertiva l'Istituto stesso che essa era scoperta per venti miliardi e 6511 milioni. Basta questa cifra per comprendere come il *deficit* dell'Istituto sia enorme. La Cassa depositi e prestiti avvertiva inoltre l'Istituto che se non si provvedeva con un bilancio esatto a dare ad esso i mezzi finanziari necessari, essa avrebbe sospeso il servizio.

Per riparare a questa situazione si presenta oggi un disegno di legge con il quale si mettono in discussione tutti i contributi dal gennaio 1949 al 31 dicembre 1949.

Qual'è la causa di questo ritardo? Il collega Raffainer si è recato anche all'Istituto a chiedere informazioni, in quanto dubitava che si trattasse di dare efficacia ad una norma in via retroattiva. L'Istituto ha risposto che: 1° non può parlarsi di una retroattività dei contributi in quanto si tratta soltanto del pagamento differito di prestazioni richieste in base alla legge 31 ottobre 1940, n. 350, e regolarmente effettuate; cioè, le prestazioni assistenziali sono state già fornite dall'Istituto sia ai dipendenti che alle loro famiglie, perchè, per la legge fondamentale, l'assistenza si dà non solo all'impiegato ma anche alla moglie che non sia separata dal marito per sua colpa, ai figli a carico od inabili, ed anche ai genitori a carico. Si tratta quindi di una assistenza che viene fornita in modo assai complesso. In secondo luogo, l'onere dei contributi arretrati per il biennio 1948-49 è suddiviso tra enti e lavoratori e ripartito in quattro anni perchè dal disegno di legge il pagamento di tutti quest

arretrati viene diluito fino al 1952 e importa un onere di circa cinquemila lire a carico di ciascuna unità — e le unità, come sapete, sono 350.000 — e 180.000 lire di media a carico di ciascun ente locale.

L'I.N.A.D.E.L., con assoluta tempestività, elaborò il progetto di legge fin dal gennaio 1948 e ne investì il Ministero dell'interno: ma, nonostante la sua diligenza, oggi rischia di vedere compromessa l'opera sua per la minacciata sospensione di ogni ulteriore assegnazione da parte della Cassa depositi e prestiti. La mancanza dei fondi indispensabili significherebbe praticamente la paralisi della attività assistenziale dell'I.N.A.D.E.L. con conseguenze politiche, sociali e sindacali che è superfluo illustrare.

Posso darvi anche qualche altro dato. In base ai calcoli fatti dall'I.N.A.D.E.L. il disegno di legge in esame porterebbe per il bilancio 1948-49 il seguente maggior gettito: contributi dovuti per la vecchia legge, tre miliardi e 600 milioni; contributi nuovi, sette miliardi e 200 milioni. Con questo gettito si arriverebbe al pareggio.

Per il personale di ruolo, il quale ha diritto alle prestazioni previdenziali ed alla assistenza sanitaria, il contributo attuale è pari al 6 per cento dello stipendio e dei salari, di cui metà a carico dei dipendenti e metà a carico degli enti locali.

Per il personale non di ruolo, il quale ha diritto soltanto alla assistenza sanitaria, il contributo è pari al 2 per cento dell'intero emolumento lordo, di cui metà a carico del personale e metà a carico degli enti.

In base alla legge in esame, tali contributi verrebbero portati per il personale di ruolo al 8 per cento dello stipendio pensionabile più il 4 per cento di tutti gli altri emolumenti, sempre metà a carico del personale e metà a carico degli enti.

Per il personale non di ruolo verrebbero portati al 4 per cento, sempre nella proporzione di cui ho parlato.

Se qualcuno dovesse chiedere come si è giunti a fissare un contributo così alto, io potrei rispondere riferendomi agli altri enti che offrono una assistenza di carattere simile a quella dell'I.N.A.D.E.L.

Riassumendo, questo disegno di legge vuole provvedere al raggiungimento del pareggio del bilancio di questo Istituto, onde permettere ad esso di sanare tutte le piaghe del passato e di regolare la sua situazione rispetto alla Cassa depositi e prestiti. Esso permetterebbe inoltre all'Istituto di continuare a svolgere la sua benefica attività. Questo, nelle sue linee generali, il disegno di legge che è al vostro esame.

BUBBIO. Non disconosco l'importanza di questa istituzione. Vorrei tuttavia chiedere, anzitutto, se l'Istituto si trova ancora in regime commissariale. Se lo fosse, debbo rilevare che è ormai tempo, così per l'I.N.A.D.E.L. come per altri istituti che si trovano in simili situazioni, di tornare alla normalità.

Debbo però esprimere ancora un'altra ed assai grave preoccupazione riguardo all'onere gravissimo che questo provvedimento imporrà per i Comuni. Come voi sapete i bilanci dei comuni sono oggi tutti dissestati; per quanto si cerchi di riparare a tali condizioni, quando appare un provvedimento che sembra destinato a sovvenire alle difficoltà in cui versano i Comuni, esso è subito seguito da un altro con cui si impongono nuovi oneri, tali da annullare i benefici arrecati dal precedente provvedimento: ciò è accaduto l'anno scorso, ad esempio, quando si aumentarono alcuni cespiti di entrate comunali ed un mese dopo si pose a carico degli enti locali il servizio dei vigili del fuoco, per le spese del quale sono stati assorbiti gli aumenti previsti dalla legge precedente. È questo un malcostume a cui si deve porre termine, per consentire ai Comuni di far finalmente fronte alla propria situazione finanziaria.

Il disegno di legge che è al nostro esame prevede il raddoppio dei contributi per il personale di ruolo e non di ruolo; per di più impone ai Comuni il pagamento dei contributi arretrati per il 1948 e 1949, con un onere conseguente il cui ammontare rappresenta un carico gravissimo per i Comuni.

Di fronte a queste circostanze e di fronte anche alla insufficienza dei dati che sono a nostra conoscenza, propongo di rinviare ad altra seduta la discussione di questo disegno di legge, per consentirne un più approfondito esame, considerando soprattutto l'onere finanziario

che l'approvazione del disegno di legge imporrebbe per le amministrazioni degli enti locali.

MARANI. Ritengo che si debba accodere alla richiesta del senatore Bubbio, perchè effettivamente la materia è di una gravità notevole specialmente per quel che riguarda le amministrazioni comunali.

TERRACINI. Mi rammarico di non poter essere d'accordo nella proposta di rinvio. Debbo ricordare che questo disegno di legge è stato sottoposto al nostro esame da molto tempo: infatti, esso è stato trasmesso dalla Camera dei deputati al Senato il 5 dicembre e, se non erro, il 7 dicembre era già stato deferito all'esame della nostra Commissione. Uno studio particolare di esso avrebbe quindi potuto essere già stato fatto.

Vi è tuttavia una questione che per me ha particolare importanza. Questo provvedimento si riferisce ad una categoria numerosissima, la quale da molto tempo attende la soluzione di questo problema: con questo disegno di legge si mira appunto a mettere l'I.N.A.D.E.L. in condizioni di poter proseguire la sua attività senza preoccupazioni; e l'aumento previsto delle percentuali dei contributi ha appunto lo scopo fondamentale di riequilibrare la situazione finanziaria di questo organismo.

Debbo poi osservare che nel progetto originario era inserita una disposizione, alla quale tengono moltissimo tutti coloro che sono legati da rapporti determinati con l'I.N.A.D.E.L., riguardante la cessione del quinto: tale disposizione è stranamente scomparsa attraverso i lavori della prima Commissione della Camera ma, secondo me, dovrebbe invece essere reinserita nel testo del disegno di legge.

Per queste ragioni, pur tenendo conto delle preoccupazioni espresse dal senatore Bubbio, alle quali ha fatto eco l'onorevole Marani, credo che noi non possiamo ulteriormente rimandare la discussione del disegno di legge. Vi è anzitutto un problema di principio da risolvere, e se noi accettiamo il criterio informatore della legge, è evidente che i Comuni debbano comunque subire un certo aggravio.

Del resto, io penso che se il Ministero dell'interno, il Ministero delle finanze, il Ministero del tesoro e quello del lavoro hanno in-

sieme elaborato questo disegno di legge, non v'è dubbio che essi anche hanno tenuto presenti gli interessi dei Comuni; anzi, noi sappiamo che presso il Ministero dell'interno vi è una Direzione per i problemi comunali, che è molto severa, e pertanto io non credo che noi potremo, con un esame in ogni caso limitato a pochi giorni o poche settimane, mutare sostanzialmente i criteri fondamentali del disegno di legge. Personalmente sarei quindi favorevole ad una deliberazione immediata.

SACCO. All'articolo 16 è previsto che gli enti hanno la facoltà di versare le somme dovute fino al 31 dicembre 1953: questo significa fossilizzare la situazione fino a quella data. Inoltre, pur ammettendo che l'Istituto sia gestito nel migliore dei modi, in realtà noi ignoriamo il suo bilancio e le prestazioni effettive. Quali siano le prestazioni noi lo sappiamo solo dalla legge o dall'esperienza personale, per avere visto in pratica l'assistenza e le previdenze esercitate dall'I.N.A.D.E.L. nei confronti dei dipendenti degli enti locali. Ma non è detto che questo congegno previdenziale e assistenziale non debba essere modificato; e col sistema di pagamento previsto tutto verrebbe fossilizzato fino al 1953; il che mi sembra estremamente pericoloso.

Considerando tutto ciò, ritengo che il provvedimento meriti un esame più approfondito. Se esso lasciasse il congegno immutato, io sarei perfettamente d'accordo con il senatore Terracini quando afferma che, se queste disposizioni sono state esaminate da tecnici di quattro Ministeri, risponderanno certamente ad esigenze che sono state debitamente esaminate e valutate; ma io mi preoccupo moltissimo della fossilizzazione delle attuali condizioni fino al 1953. Per queste ragioni mi associo alla proposta di rinvio.

PRESIDENTE. Le ragioni esposte dal senatore Terracini sono serie e fondate, e meritano, a mio parere, attenta considerazione. Apprezzo anche le ragioni esposte dal senatore Bubbio, poichè indubbiamente un sempre più approfondito esame non può che riuscire utile. Debbo tuttavia osservare che, se noi rinviando la discussione di questo disegno di legge, l'Istituto non potrà più assolutamente assolvere le sue funzioni di assistenza: ho potuto, infatti, constatare personalmente la dolorosa situazio-

ne in cui versa l'I.N.A.D.E.L., parlando con una Commissione di impiegati che me l'ha esposta dettagliatamente.

BUBBIO. Debbo insistere nella mia proposta. Si tratta di un Ente che ha in bilancio dei miliardi e che raddoppia oggi i contributi, mentre non conosciamo nè come sia formato il suo bilancio nè come funzioni. È vero che fin dal 7 dicembre il disegno di legge è stato deferito al nostro esame e che ognuno di noi poteva prenderne cognizione diretta; ma chi doveva darci tutte le indispensabili informazioni era il relatore, il quale oggi è assente, nè si può dire che il nostro Presidente, nonostante tutta la sua diligenza, abbia potuto pienamente sostituirlo. Pertanto, così stando le cose, non posso approvare il disegno di legge.

Vorrei inoltre chiedere se su di esso la Commissione di finanze e tesoro ha espresso il suo parere: per quanto, a rigore, tale parere non fosse necessario, ritengo che sarebbe stato tuttavia opportuno che venisse dato.

MARANI. Debbo deplorare il modo nel quale vengono impostati questi gravissimi problemi, che ci vengono presentati all'ultimo momento per la deliberazione. E vorrei sottolineare il fatto che ciò si verifica con particolare frequenza nel caso delle gestioni commissariali: la questione odierna mi richiama infatti il problema della gestione commissariale della G.I.L. Questa osservazione si riallaccia alle osservazioni del collega Bubbio, ma, per quanto io concordi con lui, debbo tuttavia dire che mi rendo anche perfettamente conto della gravità della situazione dell'I.N.A.D.E.L. e delle condizioni in cui verrebbero a trovarsi coloro che della sua attività si giovano. Quindi, pur insistendo sul concetto che tali problemi debbono essere più profondamente esaminati e maggiormente ponderati, date le circostanze particolari, ritengo opportuno prendere senz'altro in esame il provvedimento di legge.

PRESIDENTE. Rispondendo al senatore Bubbio, debbo fargli notare che su questo disegno di legge la Commissione di finanze e tesoro non doveva esprimere alcun parere poichè gli oneri finanziari in esso previsti non riguardano lo Stato bensì gli enti locali e pertanto non può essere invocato l'articolo 81 della Costituzione.

Pongo quindi in votazione la proposta di sospensiva del senatore Bubbio.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(Non è approvata).*

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli:

#### Art 1

L'obbligo della iscrizione all'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da Enti locali (I.N.A.D.E.L.) è esteso, con decorrenza 1° gennaio 1950, a tutto il personale delle scuole materne, dipendenti da Enti locali, con le stesse norme cui è soggetta l'iscrizione dell'altro personale di ruolo e non di ruolo degli Enti locali.

*(È approvato).*

#### Art. 2.

Sono esenti dall'obbligo della iscrizione all'Istituto di cui al precedente articolo i dipendenti degli Enti locali che percepiscono emolumenti inferiori a lire 36.000 annue.

*(È approvato).*

#### Art. 3.

Agli effetti dell'assistenza sanitaria, stabilita con il decreto legislativo presidenziale 31 ottobre 1946, n. 350, sono considerati familiari degli iscritti:

a) la moglie, purchè non separata per sua colpa dal marito;

b) il marito dell'iscritta, quando risulta permanentemente inabile al lavoro e sia il totale carico della dipendente stessa;

c) i figli celibi e nubili, legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, i figliastri, i figli adottivi, gli affiliati, gli esposti regolarmente affidati, conviventi ed a carico, i quali non abbiano superato il 18° anno di età, salvo che seguano un corso regolare di studi, nel qual caso l'assistenza è protratta fino al compimento degli studi stessi, ma comunque non oltre il 21° anno di età;

d) i genitori, il patrigno o la matrigna, conviventi ed a carico;

e) i fratelli e le sorelle, conviventi ed a carico, che non abbiano superato il 18° anno di età, salvo il caso indicato nella precedente lettera c) relativamente alla frequenza di regolare corso di studi.

Le limitazioni di età di cui alle lettere c) ed e) del presente articolo non si applicano nei casi di assoluta e permanente inabilità al lavoro.

*(È approvato).*

#### Art. 4.

Sono esclusi dall'assistenza sanitaria i familiari dell'iscritto, i quali ne abbiano diritto a carico di altro Ente per effetto di iscrizione propria o di altri membri della famiglia.

*(È approvato).*

#### Art. 5.

Le rette di degenza ed il compenso ai medici degli ospedali per i dipendenti degli Enti locali assistiti dall'I.N.A.D.E.L. saranno stabiliti in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 81 e 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni.

*(È approvato).*

#### Art. 6.

L'azione per conseguire l'assistenza sanitaria si prescrive nel termine di un anno dalla data di inizio della malattia, ovvero del parto o dell'aborto.

*(È approvato).*

#### Art. 7.

Contro i provvedimenti dell'I.N.A.D.E.L. concernenti la concessione delle prestazioni sanitarie, è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione all'interessato dei provvedimenti stessi, al Consiglio di amministrazione che decide in via definitiva nei 60 giorni

successivi alla data di presentazione del ricorso. La mancata decisione in tale termine significa accettazione del ricorso.

(È approvato).

#### Art. 8.

Sui fondi destinati all'assistenza sanitaria, la cui gestione sarà tenuta distinta da quella afferente alla previdenza, sono concessi sussidi di lutto alla famiglia dell'iscritto deceduto, od allo iscritto nel caso di decesso del coniuge o dei figli ammessi all'assistenza a norma dell'articolo 3, lettera e), della presente legge.

In caso di decesso dell'iscritto l'assegno di lutto spetta al coniuge superstite, purchè non separato legalmente per sua colpa; in sua mancanza spetta ai figli o, in mancanza di questi, ai genitori od ai fratelli in parti uguali.

L'importo dei sussidi verrà annualmente stabilito dal Consiglio di amministrazione e non potrà essere superiore ad una mensilità di tutti gli emolumenti fissi, in godimento da parte dell'iscritto nel mese in cui è avvenuto il decesso.

La concessione dell'assegno di lutto deve essere richiesto, sotto pena di decadenza dal diritto, entro due anni dalla data del decesso.

(È approvato).

#### Art. 9.

L'indennità premio di servizio, di cui agli articoli 18 della legge 2 giugno 1930, n. 733, ed 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 2418, spetta al personale che, dopo almeno 20 anni, cessa dal servizio.

L'indennità è liquidata nella misura di un centesimo dello stipendio pensionabile percepito negli ultimi dodici mesi di servizio per ogni anno di servizio prestato. La frazione di anno superiore a 6 mesi è considerata a tutti gli effetti di cui al presente articolo quale anno intero.

L'indennità sarà maggiorata:

del 25 per cento, per coloro che abbiano maturato il 25° anno di servizio utile alla liquidazione e non superato il 30°;

del 30 per cento, per coloro che abbiano maturato il 31° anno di servizio utile alla liquidazione e non superato il 35°;

del 40 per cento, per coloro che abbiano superato il 35° anno di servizio utile.

La nuova misura dell'indennità premio di servizio prevista dal presente articolo si applica per le cessazioni dal servizio posteriori al 1° gennaio 1948.

(È approvato).

#### Art. 10.

Per le cessazioni dal servizio posteriori al 1° gennaio 1948, il minimo dell'indennità premio di servizio è elevato a lire 6.000 per i salariati ed a lire 8.000 per gli impiegati.

Nei limiti consentiti dal bilancio dell'Istituto, eventuali aumenti dell'indennità premio di servizio possono essere deliberati dal Consiglio di amministrazione.

(È approvato).

#### Art. 11.

Gli assegni vitalizi sono concessi di diritto al personale collocato a riposo per vecchiaia, per infermità o per motivi indipendenti dalla propria volontà, che comunque non abbia diritto a pensione.

Hanno diritto all'assegno vitalizio di reversibilità, oltre i superstiti dell'iscritto di cui all'articolo 39 del regio decreto-legge 20 dicembre 1928, n. 3239, anche i fratelli celibi e le sorelle nubili dell'iscritto stesso, già con lui conviventi ed a carico, minorenni o maggiorenni inabili permanentemente a lavoro produttivo.

Detti collaterali potranno esercitare il loro diritto solo nel caso che non esistono altri congiunti di cui al citato articolo 39. La reversibilità dell'assegno ai congiunti dell'iscritto non spetta a coloro che comunque abbiano diritto ad una pensione propria.

(È approvato).

#### Art. 12.

Gli assegni vitalizi da liquidarsi agli iscritti sono calcolati sulla base di un sessantesimo dello stipendio pensionabile degli ultimi dodici mesi, per ogni anno di servizio prestato.

I minimi degli assegni sono elevati a lire 8.000 annue per gli iscritti, a lire 6.000 per le vedove con prole, a lire 5.000 per le vedove senza prole e per gli orfani di ambo i genitori.  
(È approvato).

## Art. 13.

Ai titolari di assegni vitalizi diretti, liquidati prima del 1° gennaio 1948, è concessa una indennità di contingenza di lire 18 mila annue. Tale indennità è ridotta a lire 12 mila annue per gli assegni vitalizi indiretti.

Per gli assegni vitalizi liquidati come sopra e con le modalità di cui al precedente articolo 12 l'indennità di contingenza di cui sopra viene stabilita in lire 12.000 annue per i beneficiari di assegni diretti o in lire 9.600 per quelli di reversibilità.

La misura dell'indennità di contingenza può essere aumentata, nei limiti del bilancio, con deliberazione del Consiglio d'amministrazione.

(È approvato).

## Art. 14.

Una quota dei posti di ricovero in convitto o delle borse di studio è riservata, in sede di concorsi annuali, alla istruzione professionale ed artigiana, nonché agli studenti universitari per il mantenimento nei pensionati.

(È approvato).

## Art. 15.

A partire dal 1° gennaio 1948, gli Enti, i cui dipendenti sono iscritti all'I.N.A.D.E.L., sono tenuti a versare all'Istituto un contributo del 4 per cento dello stipendio pensionabile del personale di ruolo e un altro contributo del 4 per cento di tutti gli emolumenti del personale di ruolo o non di ruolo.

Il primo di tali contributi è destinato alle finalità previdenziali dell'Istituto, mentre il secondo è destinato all'assistenza sanitaria.

Gli enti si rivarranno sul personale dipendente iscritto in misura pari alla metà, dei due contributi dovuti ai sensi del primo comma del presente articolo.

(È approvato).

## Art. 16.

Gli Enti hanno la facoltà di versare in rate mensili entro il 31 dicembre 1953 il maggior contributo derivante ad essi ed agli iscritti dall'applicazione della presente legge per il periodo dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1949.

(È approvato).

TERRACINI. Nel testo presentato dal Governo, c'era un articolo 17, che dalla Camera è stato soppresso, del seguente tenore:

« L'I.N.A.D.E.L. con l'osservanza delle norme che saranno contenute nel regolamento per l'esecuzione della presente legge, provvederà al servizio di garanzia delle operazioni per la cessione quinquennale o decennale dello stipendio o del salario dei propri iscritti in servizio attivo di ruolo, con stabilità presso gli Enti locali. Per costituire il fondo di garanzia per tale servizio, i dipendenti di ruolo sono tenuti a rilasciare sui propri assegni pensionabili a partire dal 1° gennaio 1948, un contributo del 0,12 per cento in aggiunta a quello di cui al precedente articolo 15.

L'I.N.A.D.E.L. terrà nel proprio bilancio gestione separata di tale fondo di garanzia.

Il presente articolo non si applica nei confronti dei segretari comunali e provinciali».

Questo articolo, che era il risultato di lunghe discussioni e trattative, di memoriali e di richieste specifiche delle categorie interessate e che era stato inserito nel disegno di legge dopo ponderata considerazione, è stato soppresso alla Camera dei deputati, dai membri della Commissione, i quali non hanno voluto respingere la questione in sé, come principio, ma hanno sostenuto che questo articolo deve far parte di un'altra legge e quindi lo hanno stralciato, rimettendo al futuro la redazione di un testo di legge che risolva la questione. Ora, c'è da osservare che, sminuzzare in tante legghine separate un complesso di problemi che possono essere inseriti in un testo unitario, è un criterio sbagliato. Infatti l'aspirazione di tutti i legislatori, che hanno consapevolezza delle loro funzioni, è di unire le leggi e di redigere dei testi unici. Nel caso concreto, poi, con le disposizioni contenute nell'articolo 17,

si esauriva tutto il problema, nè si comprende che cosa di più si potrebbe inserire in un testo di legge apposito.

Il problema è di estrema importanza per il personale di queste pubbliche amministrazioni, che si vede sottoposto ad una forma di sfruttamento, veramente indecorosa e scandalosa, da parte degli istituti bancari che esercitano attualmente la funzione, per essi molto utile, della cessione del quinto dello stipendio. Ho qui un calcolo che, essendo stato anche pubblicato su una rivista edita dall'Associazione dei dipendenti dagli enti comunali e che non è stato mai confutato, evidentemente risponde a verità. Risulta da questo calcolo che, se presupponiamo una cessione dell'importo nominale di lire 276.000, in concreto, dedotto tutto ciò che l'interessato deve versare a titoli vari, egli finisce col fruire, ed è cosa incredibile, di 21.396 lire. Vengono, infatti, sottratti gli interessi a scalare al tasso del 5,50 per cento di tutta la somma, le spese d'Amministrazione, tassa di registrazione, l'imposta sull'entrata, il premio di garanzia, ecc. Aggiungo che, in questo campo, così come oggi è organizzato, è largamente possibile la truffa. Ricordiamo tutti, ad esempio, come nel novembre di quest'anno, in Romagna, sia stata scoperta una enorme truffa a danno degli intendenti di quell'Amministrazione pubblica, truffa di 700 milioni, perchè alcuni impiegati si aggiravano negli uffici dell'Amministrazione riuscendo ad ottenere da quelli la cessione del quinto dello stipendio. Per tali considerazioni mi sembra che non vi sia nessuna ragione per rinviare la soluzione di questo problema. Ritengo infatti che non vi possa essere da parte nostra alcuna riserva a reinserire l'articolo 17 del disegno di legge governativo, tanto più che, come ho già detto, esso era stato formulato di concerto dal Ministro dell'interno, da quello delle finanze, da quello del tesoro, nonché da quello del lavoro e della previdenza sociale.

PRESIDENTE. Anch'io ho soffermato la mia attenzione sopra questo articolo 17 del testo governativo e ho avuto un colloquio con il segretario generale dell'Istituto, dott. Ingraio, che mi ha dato delle delucidazioni. Questo articolo 17 non venne approvato dalla Com-

missione della Camera dei deputati in quanto si pensava che non vi sarebbero serie garanzie da parte dei mutuatari e che le somme dei mutui andrebbero a beneficio dei singoli mentre ora vanno a vantaggio degli istituti.

Io invece sono d'accordo con la tesi del senatore Terracini; l'unica obiezione è che, evidentemente, approvando questo articolo, il disegno di legge deve tornare alla Camera e in tale maniera perderemo del tempo e quel beneficio di rapidità e sollecitudine che ci eravamo proposti prima votando contro la proposta di rinvio; ritengo quindi che si potrebbe raggiungere egualmente lo scopo mediante un ordine del giorno.

LODATO. Sono d'accordo con il senatore Terracini perchè questo articolo venga inserito nel disegno di legge in esame. Gli impiegati dello Stato hanno infatti l'ufficio di credito, mentre quelli degli enti locali non hanno nulla: questa disparità di condizioni non deve sussistere, tanto più che questi ultimi sono più poveri degli impiegati dello Stato. Quindi riterrei opportuno inserire l'articolo 17 nel testo del disegno di legge o tutto al più regolare questa materia con una proposta di legge che potrebbe essere d'iniziativa anche della nostra stessa Commissione.

BUBBIO. Sono anch'io d'accordo con il senatore Terracini che occorre fare qualche cosa per evitare che quei disgraziati cadano nelle mani di strozzini. Vorrei tuttavia far presente che nell'ultima adunanza della Commissione di vigilanza della Cassa depositi e prestiti, di cui faccio parte, è risultato che l'Ente di previdenza, che è un Ente distinto, sta studiando la formazione di una istituzione locale relativa a tutte le cessioni del quinto. Questa darebbe una garanzia, non dico maggiore dell'I.N.A.D.E.L., e forse sarebbe più attrezzata dal punto di vista bancario. Quindi, pur votando un ordine del giorno in tal senso, si potrebbe dire: o l'I.N.A.D.E.L. o le casse dei rispettivi Istituti.

LOCATELLI. Per quanto riguarda le proposte fatte dal Presidente, di redigere un ordine del giorno, ritengo che si dovrebbe approvare l'articolo 17 del testo governativo e rimandare il disegno di legge alla Camera, perchè un conto è un voto platonico ed un conto



è invece l'approvazione di un articolo che diventerà norma di legge.

TERRACINI. Se noi votassimo un semplice ordine del giorno, praticamente verremmo ad accettare la decisione della Camera di riconoscere la validità del principio, ma di rimandarne l'attuazione, se mai, ad un'altra legge. Quello che ha detto il senatore Bubbio rappresenta indubbiamente un elemento di incertezza e credo quindi che anche questa questione del quinto dello stipendio sia bene venga affidata all'Istituto che è legato alle categorie interessate. In quanto poi alle attrezzature, l'I.N.A.D.E.L. amministra già tali fondi — si tratta di miliardi — e c'è da supporre che abbia degli uffici d'Amministrazione e dei medici molto capaci: esiste una attrezzatura idonea e pertanto penso che essa potrà assolvere questo compito. Personalmente quindi sono per l'approvazione dell'articolo 17 del testo governativo.

PRESIDENTE. Poichè il senatore Terracini insiste nella sua richiesta di inserire nel testo del disegno di legge l'articolo 17 del testo governativo, lo pongo in votazione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Con l'inserimento di tale articolo i successivi articoli 17, 18, 19, 20 e 21, diventano 18, 19, 20, 21 e 22.

#### Art. 18.

Per gli iscritti che si trovino nella posizione di aspettativa per motivi di salute con trattamento economico ridotto, il contributo è dovuto sugli emolumenti effettivamente corrisposti.

(È approvato).

#### Art. 19.

È abrogato l'articolo 10 della legge 2 giugno 1930, n. 733, che prevede la corresponsione dei contributi a carico degli Enti per i posti vacanti.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie e comunque incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

(È approvato).

#### Art. 20.

Su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro e di altri Ministri competenti, entro tre mesi saranno coordinate e riunite in testo unico le disposizioni della presente legge e quelle del regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, della legge 2 giugno 1930, n. 733, del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 2418, della legge 20 giugno 1935, n. 1250, del regio decreto-legge 30 settembre 1938, n. 1738, e del decreto legislativo 31 ottobre 1946, n. 350.

(È approvato).

#### Art. 21.

Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sarà provveduto, mediante decreto del Presidente della Repubblica, alla emanazione del relativo regolamento di esecuzione, che sostituirà quello previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 ottobre 1946, n. 350.

(È approvato).

#### Art. 22.

Le disposizioni contenute nella presente legge, nelle quali non sia diversamente disposto, si applicano con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

SACCO. Anche a nome dei colleghi Baracco, Bubbio, Boggiano Pico e Ruini, presento alla Commissione, in relazione al disegno di legge testè discusso, il seguente ordine del giorno: « La prima Commissione del Senato chiede che ad ogni disegno di legge concernente Enti, Istituti, Gestioni commissariali, presentato al Senato dai Ministeri competenti, sia sempre allegato il conto consuntivo del-

l'anno precedente ed il bilancio preventivo dell'anno in corso».

Prego il Presidente di porlo in votazione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni da parte degli onorevoli colleghi, pongo in votazione tale ordine del giorno. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Carignani ed altri: « Proroga dei trattamenti assistenziali previsti a favore dei profughi nel decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, e sulla legge 1° agosto 1949, n. 453 » (N. 795) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga dei trattamenti assistenziali previsti a favore dei profughi nel decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, e sulla legge 1° agosto 1949, n. 453 ». Dichiaro aperta la discussione generale. Ha la parola il relatore, senatore Riccio.

RICCIO, *relatore*. Illustrare il disegno di legge in esame è assai semplice poichè non si tratta che di una proroga dei trattamenti assistenziali previsti a favore dei profughi nel decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, e nella legge 1° agosto 1949, n. 453.

Il trattamento ai profughi dovrà essere rivisto in una maniera più completa e complessa; in questa attesa è stata proposta l'attuale proroga. Mi sono preoccupato del fatto che questa iniziativa non fosse soltanto parlamentare poichè la proroga della legge stessa porta un aggravio notevole alle finanze dello Stato; ma ho avuto assicurazioni, da parte del Governo, che se la iniziativa fosse partita dagli organi ministeriali, ci sarebbe voluto molto maggior tempo, per tutti i crismi attraverso i quali si deve passare quando essi presentano una legge. Il Governo ha anzi gradito che ci fosse stata l'iniziativa parlamentare. Mi sono poi informato, recandomi nei campi dei profughi, ed ho avuto queste notizie: essi ospitano 33.500 persone, delle quali circa due terzi optanti ex giuliani. Il numero dei profughi, che era disceso enormemente, è risalito con

l'arrivo dei giuliani. Di questi, 6.000 ricevono il solo assegno alimentare che ammonta a 90 lire giornaliere; 20.000 hanno una assistenza più ampia, che comporta il sussidio di 125 lire giornaliere per il capo famiglia e di 100 lire giornaliere per ogni persona a carico; gli altri 10.000 circa, ricevono 158 lire pro-capite. Per farsi poi una idea di quello che è il carico generale, bisogna moltiplicare per tre il numero dei ricoverati, perchè ogni famiglia ha in media due persone a carico. Penso che con queste precisazioni il provvedimento possa senz'altro essere approvato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli:

#### Art. 1.

Tutte le disposizioni a favore dei profughi contenute negli articoli 1 e 2 della legge 1° agosto 1949, n. 453, sono prorogate per ogni effetto al 30 giugno 1950.

(È approvato).

#### Art. 2.

Le spese derivanti dalla applicazione della presente legge sono imputate al capitolo 44 dello stato di previsione 1949-50 della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per i profughi dall'Eritrea, dalla Somalia, dall'Etiopia e dalla Libia ed ai capitoli 140-144 dello stato di previsione 1949-50 della spesa del Ministero dell'interno per tutti gli altri profughi indicati nei numeri 1, 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556.

(È approvato).

#### Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Molinaroli: « Ricostituzione del comune di Caminata, in provincia di Piacenza » (N. 348) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ricostituzione del comune di Caminata in provincia di Piacenza ». Dichiaro aperta la discussione generale. Ha la parola il relatore, senatore Minoja.

MINOJA, *relatore*. Il Governo fascista, valendosi dei poteri conferitigli dal regio decreto 17 marzo 1927, n. 389, convertito in legge il 7 luglio 1928, sopprime il Comune di Caminata, aggregandone il territorio al comune fitto di Nibbiano della provincia di Piacenza.

Grave fu l'ingiuria patita dai Caminatesi, i quali tentarono invano di resistere all'arbitrario provvedimento, che li privava di una autonomia, la cui origine abbaziale può farsi risalire all'alto medio evo, fra l'anno 800 e l'anno 835, come si evince dalla Carta di Wala, abate di San Colombano. Aggregato il territorio di Caminata nel 1718 agli stati sardi con i trattati che posero fine all'ultima guerra per le successioni, negli atti pubblici successivi al 1803 il territorio stesso viene menzionato come comune di Caminata — Sotto-prefettura di Bobbio — Dipartimento di Genova-Diocesi di Casale.

Orbene, sulla proposta di legge per la ricostituzione di questo storico Comune, già approvata, in sede deliberante, dalla prima Commissione dell'altro ramo del Parlamento nella seduta del 1° aprile 1949, è oggi chiamata a deliberare la nostra Commissione.

Si tratta, è vero, di un piccolo Comune di collina, la cui popolazione non arriva, forse, ai mille abitanti. Ma è anche vero che la totalità dei capi-famiglia che vi appartengono, quasi tutti piccoli proprietari, hanno sottoscritto la istanza per la ricostituzione; che si tratta di un territorio fertile e in buona parte coltivato a vite per la produzione di pregiate uva da tavola e da esportazione; che in esso non esistono poveri nel vero senso della parola: che in forza di antichi privilegi gli

infermi del territorio di Caminata hanno il diritto di essere ricoverati e curati nell'ospedale del Galliera di Genova; che l'aggregato del ricostituendo Municipio è già fornito della casa comunale; che dispone di un edificio scolastico; che ha infine un cospicuo patrimonio, compendio di una donazione fatta da un benefattore locale « per la fondazione di un Asilo infantile per i bimbi di Caminata ».

La Deputazione Provinciale di Piacenza, con una deliberazione del 7 febbraio 1947, su istanza dei Caminatesi, i quali fino da allora, a norma della legge comunale e provinciale, avevano promossa la ricostituzione del loro Comune, ha espresso parere favorevole.

La Prefettura di Piacenza, a seguito di accurato esame dei dati oggettivi ha riconosciuto la capacità finanziaria di Caminata a reggersi con amministrazione autonoma e a provvedere ai servizi di Istituto dell'ente comunale così come questo vi aveva sempre provveduto per il passato, fino da quando venne unificata l'Italia.

L'Associazione Combattenti e l'A.N.P.I. del luogo, che sul sagrato della Chiesa Parrocchiale hanno eretto un degno monumento ai Caduti di Caminata, reclamano, con mai spenta passione, la ricostituzione del loro Comune.

Che se poi si rifletta che i Caminatesi in questi ultimi anni, con i loro mezzi e senza ricorrere ad aiuti finanziari estranei, hanno sopraelevato il loro campanile, che domina ora maestoso la vallata; che hanno costruito un ampio piazzale ed una grande gradinata alla loro bella Chiesa con volontarie ed inerti prestazioni di opere e di denaro: che con danaro proprio hanno provveduto ad asfaltare la strada provinciale che attraversa il loro abitato, si dovrà convenire che essi sono ben degni e meritevoli della reclamata autonomia, la quale dalle sue radici profonde ha sempre alimentato e alimenta un sano spirito di iniziativa e di emulazione, spirito che il legislatore deve darsi carico di sviluppare e di difendere con la ricostituzione di quelle autonomie comunali che, nella maggior parte dei casi, sono un glorioso retaggio del popolo italiano.

Di fronte a tali considerazioni, resta destituita di importanza la naturale ed obbligata opposizione del comune di Nibbiano, per cui,

onorevoli senatori, io mi onoro di proporre alla vostra approvazione il disegno di legge nel testo già approvato dalla prima Commissione della Camera dei deputati nella seduta del 5 aprile 1949.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli:

#### Art. 1.

Il comune di Caminata, aggregato a quello di Nibbiano (Piacenza) con regio decreto 13 dicembre 1928, n. 3173, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del predetto decreto.

Il prefetto di Piacenza, sentite le amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni suddetti.

(È approvato).

#### Art. 2.

L'organico del comune di Nibbiano e quello del comune ricostituito di Caminata saranno stabiliti dal prefetto, sentite le amministra-

zioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti di ruolo, con i gradi relativi, non potrà essere superiore rispettivamente a quello organicamente assegnato a ciascuno dei comuni suindicati anteriormente alla loro unione.

Al personale già in servizio presso il comune di Nibbiano, che sarà inquadrato nell'organico del comune di Caminata, non potrà essere attribuita posizione gerarchica e trattamento economico superiore a quelli goduti all'atto dell'inquadramento stesso.

(È approvato).

#### Art. 3.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 12,15.